

**MEMORANDUM DI INTESA
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
IL GOVERNO DELL'UCRAINA**

SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, qui di seguito definite "le Parti", desiderando rafforzare e sviluppare ulteriormente la cooperazione economica nell'ambito della creazione e sviluppo delle Piccole e Medie Imprese, qui di seguito "PMI", ed in conformità alle disposizioni del Trattato di Amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina firmato il 3 maggio 1995;

Al fine di favorire la cooperazione tra i due Paesi nel settore della creazione e sviluppo delle PMI nonché la collaborazione bilaterale fra imprese italiane ed ucraine;

Al fine di definire gli indirizzi comuni della collaborazione in materia di creazione e sviluppo di PMI;

Convengono quanto segue:

**Articolo 1
Autorità Competenti**

Le Autorità Competenti delle Parti firmatarie del presente Memorandum sono:

per l'Italia: il Ministero delle Attività Produttive

per l'Ucraina: il Comitato Statale Ucraino per la Politica Regolatoria e l'Imprenditoria

**Articolo 2
Gruppo di Lavoro**

Le Parti costituiscono un Gruppo di Lavoro misto italo - ucraino per le PMI (di qui in avanti Gruppo di Lavoro).

Il Gruppo di Lavoro misto sarà co-presieduto da due co-presidenti nominati da ciascuna delle due Parti firmatarie del presente Memorandum.

Ciascuna parte sarà rappresentata nel Gruppo di Lavoro da esperti di creazione e sviluppo di PMI provenienti da organizzazioni pubbliche, private e miste. Gli esperti saranno prescelti da ciascuno dei due co-presidenti in numero congruo ed in funzione delle attività che verranno via via sviluppate. Il Gruppo di Lavoro potrà creare al suo interno sottogruppi che sviluppino attività su temi specifici.

Il Gruppo di Lavoro si riunirà almeno due volte l'anno, alternativamente in Ucraina ed in Italia, ed in tale sede verranno definite le attività per il periodo successivo che saranno tempestivamente rese note alle parti.

La composizione del Gruppo di Lavoro misto ed un primo programma di attività (action plan) saranno presentati all'approvazione delle Parti

Articolo 3 **Attività del Gruppo di Lavoro**

Nel rispetto della legislazione italiana ed ucraina e tenendo presente le possibilità di utilizzare i fondi disponibili, il Gruppo di Lavoro svilupperà le seguenti attività:

- scambio di esperienze nel settore della creazione e dello sviluppo di PMI;
- analisi e revisione della legislazione vigente in Ucraina a favore delle PMI ed elaborazione di nuove proposte legislative;
- scambio di informazioni e ricerche che favoriscano lo sviluppo della collaborazione fra imprese italiane e ucraine;
- assistenza per la realizzazione dell'infrastruttura per la creazione e il supporto delle PMI;
- assistenza per lo sviluppo della collaborazione fra Regioni italiane e ucraine nel settore delle PMI;
- sviluppo della collaborazione fra le Agenzie Regionali per lo sviluppo economico ucraine ed italiane;
- elaborazione di proposte e raccomandazioni in merito a programmi e strumenti utili alla creazione di un ambiente favorevole allo sviluppo della cultura di impresa e delle PMI;
- elaborazione di programmi di assistenza finanziaria in materia di investimenti per le PMI;
- assistenza nell'accesso a risorse finanziarie provenienti da Banche statali e commerciali ucraine, fondi e altre istituzioni creditizie e finanziarie;
- assistenza ai piccoli e medi imprenditori dei due Paesi nella partecipazione a programmi di investimento e di trasferimento di tecnologie innovative messi in atto fra Italia e Ucraina;
- assistenza nella creazione di imprese miste fra PMI italiane e ucraine;
- realizzazione di programmi di scambio di esperienze, training e formazione manageriale per gli imprenditori e i funzionari pubblici che si occupano di creazione e sviluppo di PMI;
- assistenza nella creazione di una base dati elettronica per lo scambio di informazioni fra le strutture statali, private e della società civile che operano in supporto delle PMI.

Articolo 4 **Forme di collaborazione**

La collaborazione si svilupperà nelle seguenti forme:

- organizzazione di consultazioni, seminari e convegni;
- scambio di esperienze, know-how, metodologie e manuali in materia di creazione e sviluppo delle PMI;
- organizzazione di programmi di formazione e stages per imprenditori e funzionari statali ucraini.

Articolo 5
Lingue

Le lingue ufficiali del presente Memorandum sono l'italiano e l'ucraino. La lingua di lavoro del Gruppo di Lavoro è l'inglese.

Articolo 6
Modifiche e Controversie

Di comune accordo potranno essere inserite nel presente Memorandum aggiunte e modifiche. Esse verranno regolarizzate da un Protocollo separato che farà parte integrante del presente Memorandum ed entrerà in vigore dopo la sua firma da parte delle Parti.

Qualsiasi controversia fra le Parti scaturita dalla realizzazione del presente Memorandum sarà risolta attraverso i canali diplomatici.

Articolo 7
Entrata in vigore


Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima notifica con cui le Parti si saranno informate reciprocamente del completamento delle rispettive procedure interne.

Il presente Memorandum avrà una durata di due anni. Ciascuna Parte Contraente può ad esso porre termine in qualsiasi momento previa notifica scritta, con sei mesi di anticipo, attraverso i canali diplomatici.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto a Roma il giorno 13 marzo 2003 in due originali per ciascuna delle lingue Italiano e Ucraino tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
dell'Ucraina

